



Comune di Novedrate

TASI **entro il 18 GIUGNO 2018**

dovrà essere effettuato il **VERSAMENTO IN ACCONTO (50%)** sulla base delle aliquote del 2017 **DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI** dovuta per l'anno 2018.

Abitazione principale (tranne cat. A01,A08, A09) e sue pertinenze: C02, C06, C07	NON DOVUTA
Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, e sue pertinenze: C02, C06, C07) (ville, castelli... case di lusso)	1,3 ‰
Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	1,3 ‰
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	1,3 ‰
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	1,3 ‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	1,3 ‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	1,3 ‰
Negozi e botteghe (cat. C01)	1,3 ‰
Aree fabbricabili	1,3 ‰
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)	1,3 ‰
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10)	1,0 ‰
Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) .(cat. B, C03) .(cat. A10) .(cat. C01)	1,0 ‰
Immobili merce	1,0 ‰
Abitazioni diverse da quelle principali tenute a disposizione o sfitte cat da A/1 a A/9 e n° 1 pertinenza cat. C/6	0,8 ‰

CALCOLO TASI

per il calcolo on line, sito internet: www.comune.novedrate.co.it nella sezione **servizi al cittadino – pagare i tributi – IUC anno 2018 – calcolo on line** o direttamente cliccando nel rettangolo dell'Home Page – **Calcolo IUC 2018**

DOCUMENTI NECESSARI PER CALCOLO TASI

Per Proprietari occorre munirsi della rendita catastale degli immobili (reperibile su atto acquisto)

Per occupanti (es. inquilini) occorre munirsi della rendita catastale degli immobili (reperibile sul contratto di locazione oppure da richiedere al proprietario).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura del **30% dell'ammontare complessivo della TASI**, (nel solo caso in cui l'immobile **NON è adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE**), la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.